



Covid-19: aggiornate le misure di quarantena e autosorveglianza dei contatti

Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti ad alto rischio di casi di infezione da SARS-CoV-2

07 febbraio 2022

VI33996 | [Tutela della salute negli ambienti di lavoro](#)

La [Circolare del Ministero della Salute n.9498 del 4 febbraio 2022](#) aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

In particolare viene previsto che per i seguenti soggetti:

- **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (es. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**
- **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni** senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo**, la cui **cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i **contatti stretti asintomatici** che:

- abbiano ricevuto la **dose booster**, oppure
- abbiano **completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni** precedenti, oppure
- siano **guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni** precedenti, oppure
- siano **guariti dopo il completamento del ciclo primario**

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'**autosorveglianza della durata di 5 giorni**. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo

contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

E' fatto **obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.**

Si ricorda che per contatto ad alto rischio (contatto stretto) si intende:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Photo by [Martin Sanchez](#) on [Unsplash](#)

© Confindustria Vicenza 2022